

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GORIZIA
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL
PARERE DI CONGRUITÀ DEI COMPENSI DELL'AVVOCATO

1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento individua e disciplina il procedimento amministrativo da avviare su istanza degli iscritti (o loro eredi o aventi causa) che abbiano richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia (di seguito, il "COA") il rilascio del parere di congruità dei compensi loro dovuti ai sensi dell'articolo 29/1 lettera l) della Legge Professionale nonché ai sensi dell'art.7 della Legge n. 49/2023, definendo i termini iniziali e finali del procedimento e gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e lo stesso Consiglio dell'Ordine.

2. Parere di congruità ex DM 20.12.21

L'iscritto, munito di apposito incarico del proprio assistito o direttamente dell'interessato, può richiedere parere di congruità, anche ai sensi e per gli effetti del DM 20.12.21, ferme tutte le altre previsioni regolamentari e procedurali.

Con riferimento a tale forme di parere, si potrà derogare alla procedura prevista dall'art. 9 del presente regolamento, presumendosi la conoscenza del procedimento da parte del controinteressato, solo nel caso in cui al Coa di Gorizia pervenga istanza di opinamento congiunta da parte dell'interessato e del difensore che ha emesso la fattura, sulla quale il Consiglio dovrà esprimere il proprio parere di congruità. In tale casi l'istanza dovrà avere specifica indicazione che la stessa viene richiesta sulla base del DM 20.12.21.

3. Presentazione dell'istanza

3.1. L'iscritto interessato al rilascio del parere di congruità dovrà presentare apposita istanza, in regola con il bollo, redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito web del COA.

L'istanza deve necessariamente contenere:

- I dati identificativi del richiedente, il codice fiscale, i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- Le generalità, il codice fiscale, la residenza e l'indirizzo PEC dell'assistito;
- La documentazione di cui al successivo punto 4;
- L'indicazione dell'oggetto dell'attività professionale svolta;
- Il chiaro riferimento alle attività per le quali è chiesto il compenso, alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis ed i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi;
- La durata delle stessa e l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito;
- La specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede l'applicazione degli aumenti rispetto ai parametri base;
- Il numero delle parti per le quali è svolta l'attività professionale;

- La sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito di regolamentazione del compenso ed i motivi per i quali tale accordo non sia sufficiente per richiedere l'ingiunzione di pagamento;
- Le notule riepilogative di quanto richiesto, debitamente redatte;
- L'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata, con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita;

3.2. La presentazione può avvenire esclusivamente attraverso il portale Riconosco. Eventuali depositi mediante posta elettronica certificata saranno ammessi solo ove giustificati da gravi motivi tecnici.

3.3. La procedura per il rilascio del parere di congruità è attivabile esclusivamente su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati o al registro dei Praticanti tenuto dal COA, o dai suoi eredi o aventi causa.

3.4. Nel caso in cui la procedura venisse attivata da un soggetto non legittimato, la domanda potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine con provvedimento motivato del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del successivo articolo 8.

4. Allegazioni

All'istanza dovranno essere allegati in forma digitale:

- i una relazione sull'attività svolta;
- ii copia di tutta la documentazione utile per l'identificazione del conferimento dell'incarico e la valutazione dell'attività stessa (quali: atti giudiziari anche di controparte, verbali, pareri, contratti, lettere, corrispondenza etc, debitamente fascicolati, numerati ed elencati in apposito indice), e nel caso di enti pubblici, gli atti amministrativi necessari al fine;
- iii documentazione attestante le spese sostenute e anticipate dal professionista;
- iv copia delle notule inviate al cliente.
- v informativa della privacy debitamente sottoscritta dall'interessato, con consenso al trattamento dei dati personali

5. Incarichi congiunti

In caso di mandato conferito congiuntamente a due o più iscritti, l'istanza può essere unica e presentata da entrambi i legali incaricati; è facoltà di ogni singolo avvocato incaricato presentare autonomamente la propria parcella con indicazione dell'attività specificamente

dallo stesso svolta, con obbligo di comunicare l'istanza agli altri difensori e di fornire documentazione comprovante tale adempimento.

6. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del COA in relazione al procedimento vengono effettuate a mezzo pec o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e a fornire la prova del ricevimento della comunicazione da parte del destinatario.

7. Termine iniziale del procedimento

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell'istanza a mezzo pec presso la Segreteria del COA.

8. Nomina del Consigliere Delegato ed avvio del procedimento

8.1 Sino alla nomina del Consigliere Delegato, responsabile del procedimento di opinamento della parcella è il Segretario del COA.

8.2 Questi designa, osservando il principio dell'alternanza e della competenza, il Consigliere Delegato che assumerà i poteri funzionali di responsabile del procedimento di cui alla Legge n.241/90 e successive modifiche, tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6bis della medesima legge.

9. Costo del parere e rilascio copie. Ritiro documenti

- 9.1 Il rilascio di copia del parere all'interessato è subordinato al versamento di una tassa pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati. Il pagamento della sopra detta tassa conferisce il diritto dell'interessato a ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso ed entro il termine massimo di trenta giorni.
- 9.2 A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l'istante deve ritirare tutta la documentazione eventualmente depositata presso l'Ordine entro 30 (trenta) giorni; in ogni caso, la stessa sarà mandata al macero decorsi tre anni dall'emissione del parere (o dall'avvenuta rinuncia).
- 9.3 In ogni caso, oltre alla tassa di opinamento e a prescindere dall'esito del procedimento e anche nel caso di rinuncia/ritiro della istanza, l'interessato è tenuto a rifondere le spese del procedimento anticipate dalla segreteria dell'Ordine degli Avvocati entro giorni 10 dalla richiesta delle stesse, secondo le modalità che verranno comunicate dalla segreteria.

10. Comunicazione avvio del procedimento

10.1 Il Consigliere Delegato, fatta salva l'ipotesi di manifesta irricevibilità o inammissibilità dell'istanza in quanto presentata da soggetto non legittimato, **entro 10 giorni** dalla presentazione dell'istanza comunica alla parte nei confronti della quale il parere

è destinato a produrre effetto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge n.241/90.

10.2 La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere:

- i. l'oggetto della domanda presentata dall'istante e, ove essa sia proposta ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.49/2023, l'avvertimento che la richiesta di rilascio di parere di congruità è presentata ai sensi di detto articolo e che il parere che verrà emesso dal COA costituirà titolo esecutivo per gli onorari richiesti dal professionista e per le spese sostenute e documentate ove il debitore non proponga opposizione innanzi all'Autorità giudiziaria entro 40 giorni dalla notifica del parere, effettuata a cura del professionista;
- ii. l'indicazione del Consigliere Delegato, nella sua qualità di responsabile del procedimento;
- iii. l'avviso al controinteressato che ha facoltà di presentare istanza, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, per la disamina degli atti del procedimento e di estrarre eventuale copia dei documenti depositati presso la segreteria del COA;
- iv. l'invito al controinteressato a presentare entro il termine **di 20 giorni** decorrente dalla ricezione della comunicazione o, nel caso di formulazione della richiesta di accesso agli atti di cui al paragrafo che precede, dalla comunicazione della decisione in ordine a detta richiesta di accesso, eventuali osservazioni e note rispetto alle parcelle per le quali è chiesto il parere di congruità;
- v. la data di presentazione dell'istanza e quella entro la quale il procedimento deve concludersi.

10.3 L'eventuale richiesta di accesso agli atti presentata dal controinteressato verrà comunicata immediatamente via pec all'istante che potrà, **nei successivi 10 giorni**, indicare le ragioni per le quali intende opporsi all'esibizione o alla visione, in tutto o in parte, degli atti del procedimento.

10.4 Sull'istanza di accesso si pronuncia il Consigliere Delegato **entro 30 giorni dalla presentazione della stessa** valutando anche le eventuali opposizioni presentate.

10.5 A fronte dell'accoglimento della relativa istanza, l'accesso agli atti del procedimento potrà essere effettuato dal controinteressato personalmente ovvero tramite difensore munito di procura scritta rilasciata ad hoc, che andrà esibita o trasmessa a mezzo pec al COA; il diritto di accesso si esercita nei modi e nei termini previsti dall'articolo 25 della Legge n.241/90; l'esame dei documenti è gratuito e il rilascio di copia è subordinato esclusivamente al rimborso dei costi di riproduzione.

11. Relazione del Consigliere Delegato; eventuale preavviso ex art.10bis Legge n.241/90

11.1 Il Consigliere Delegato, sulla base degli atti e delle osservazioni trasmesse dalle parti, riferirà al Consiglio affinché possa pronunciare, nel termine previsto dal

successivo articolo 11.1, il parere di congruità con riferimento agli onorari e ai compensi richiesti nonché in ordine alle spese sostenute e documentate.

11.2 Ove il Consigliere Delegato, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ritenga che il parere di congruità non possa essere rilasciato, ai sensi dell'articolo 10^{bis} Legge n.241/90 comunicherà all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando termine **di 10 giorni per il deposito** delle proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione. Dette osservazioni verranno quindi valutate dal Consiglio nel rendere il provvedimento finale entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

12. Termine finale del procedimento

12.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 10.2 per il caso di preavviso di diniego (che implicherà una proroga dei termini di conclusione del procedimento), il procedimento dovrà concludersi con l'adozione del provvedimento che decida sull'istanza di rilascio del parere di congruità, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo **10.2 iv** per le osservazioni del controinteressato.

12.2 Il termine per la conclusione del procedimento può essere motivatamente sospeso dal responsabile del procedimento, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, nel caso in cui si renda necessario acquisire da parte dell'interessato chiarimenti o integrazioni; potrà essere inoltre sospeso, anche oltre il limite di 30 giorni, nel caso in cui la sospensione venga richiesta congiuntamente dalle parti. Al procedimento si applica in ogni caso la sospensione feriale dei termini.

12.3 Il termine per la conclusione del procedimento è inoltre sospeso ove venga presentata dal professionista o dal controinteressato (al più tardi entro 45 giorni dalla presentazione della istanza) una richiesta di conciliazione ex articolo 13 comma 9 della Legge Professionale. Il termine riprende a decorrere dalla data in cui viene stilato il verbale negativo del tentativo o per mancata adesione del legale o per esito infruttuoso della conciliazione.

13. Pronuncia, motivazione e comunicazione del provvedimento

13.1 Il provvedimento contenente il parere di congruità o il diniego dell'istanza viene pronunciato dal COA, sentita la relazione del Consigliere Delegato, e deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del COA, tenendo conto degli atti e dei documenti presentati da istante e controinteressato.

13.2 Ove la richiesta di rilascio del parere di congruità sia effettuata ai sensi dell'articolo 7 della Legge 21 aprile 2023 n.49, il relativo parere verrà apposto in calce alla parcella presentata per l'opinamento con l'espressa indicazione che ai sensi dell'articolo 7 della Legge 21 aprile 2023 n.49 lo stesso costituisce titolo esecutivo anche per tutte le spese sostenute e documentate ove il debitore non proponga opposizione innanzi all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 281undecies cpc entro 40 giorni dalla notifica del parere stesso che avverrà a cura del professionista.